
Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

(del 18 ottobre 2021)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 11 novembre 2020 n. 7922 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 5 ottobre 2021 n. 7922R della Commissione gestione e finanze,

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 32a Dal reddito sono deducibili le spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente fino ad un importo massimo di 25'000 franchi.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Bellinzona, 18 ottobre 2021

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **N. Pini**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 22 dicembre 2021 n. 227)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli